

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Riccardo Andriani, **Presidente F.F.**, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 dicembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl) ▪ (nota N° 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011).

(128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa) ▪ (nota N° 1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011).

(142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera) ▪ (nota N° 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011).

A seguito della segnalazione del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico e delle successive indagini svolte, con tre distinti provvedimenti rispettivamente del 5 ottobre 2011, 6 ottobre 2011 e 10 ottobre 2011 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione:

- il Sig. Fernando Horacio Spinelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 9.304,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.000,00 contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari;
- il Sig. Giorgio Santarelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 7.760,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 36.275,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito o tentato di percepire le maggiori somme con modalità non regolamentari;

▪ il Sig. Federico Ezequiel Turienzo Jimenes, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 36.000,00 depositato dalla Società e volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 123.000,00 contratti entrambi riferiti alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011, con ciò pattuendo le maggiori somme in violazione delle norme regolamentari, e perché, in violazione dell'art 1 comma 3 del CGS non ha ottemperato per due volte all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura federale, seppur regolarmente convocato.

Per gli stessi fatti sono stati deferiti anche la SS Cavese 1919 Srl ed il Sig. Gennaro Brunetti Direttore Generale, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, ai quali in data 11 novembre 2011 sono state applicate le sanzioni su richiesta ai sensi dell'art. 23 CGS.

Il calciatore Spinelli, con memoria pervenuta in termini, affermava di aver sottoscritto un accordo economico migliorativo di quello già in essere, dallo stesso depositato in Lega nella inerzia della Società, dalla Lega non ratificato; ha escluso la configurabilità di una violazione disciplinare a lui ascrivibile, ed ha concluso per il suo proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione minima e simbolica.

Il calciatore Santarelli, con memoria pervenuta in termini, sosteneva anche egli di aver sottoscritto un accordo economico migliorativo di quello già in essere, dallo stesso depositato in Lega nella inerzia della Società, dalla Lega non ratificato ma successivamente ritenuto valido ed efficace dalla Commissione Tesseramenti con decisione confermata dalla Corte di Giustizia Federale; ha escluso la configurabilità di una violazione disciplinare a lui ascrivibile, ed ha concluso per il suo proscioglimento.

Il calciatore Jimenez, con memoria pervenuta in termini, ha escluso la configurabilità di una violazione disciplinare a lui ascrivibile, ed ha concluso per il suo proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione minima e simbolica.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo la squalifica di mesi 2 (due) ciascuno per i calciatori Santarelli, Spinelli e Turienzo Jimenes.

Sono altresì comparsi i difensori dei calciatori Santarelli, Spinelli e Turienzo Jimenes i quali si sono riportati alle memorie in atti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La tesi accusatoria secondo la quale i due contratti sottoscritti da ognuno degli incolpati sarebbero stati contestualmente formati non è stata sufficientemente provata. Gli indizi in tal senso non sono univoci e possono essere altrimenti interpretati.

Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal Brunetti e dal calciatore Santarelli al rappresentante della Procura, non può escludersi che tra la SS Cavese 1919 Srl, in persona del suo Direttore Generale Brunetti Gennaro, ed i calciatori Santarelli, Turienzo e Spinelli siano intervenuti, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, accordi economici migliorativi di quelli già in essere tra le parti. Tali accordi, redatti sugli appositi moduli federali, sono stati depositati dagli stessi calciatori, presso la competente Lega, la quale, però, non ha proceduto alla loro ratifica. Successivamente i competenti organi federali hanno ritenuto la piena validità ed efficacia degli accordi economici migliorativi.

Tali accordi, redatti sull'apposito modulo federale, stante la inerzia della Società, sono stati depositati dagli stessi calciatori, come previsto dall'art. 3, comma 1, del vigente Accordo

Collettivo, presso la competente Lega. Irrilevante appare la circostanza che i moduli relativi agli accordi migliorativi in questione siano stati scaricati in epoca antecedente rispetto a quelli utilizzati per il primo accordo relativo alla medesima stagione sportiva, in quanto appare verosimile che i moduli possano essere stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. Pure irrilevante ai fini probatori sono i motivi che hanno indotto le parti a stipulare gli accordi in questione.

Per tanto non è stata raggiunta la prova della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, né della disposizione di cui all'art. 94, comma 1, lett. b, delle NOIF. Quest'ultima norma sancisce il divieto di "corresponsione da parte della Società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato ". Nulla dice, invece, sulla sottoscrizione di accordi migliorativi, specie, quando, come nel caso de quo, lo stesso sia stato redatto su modulistica ad hoc e finanche inoltrato alla competente Lega, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa. Per pervenire ad una condanna doveva essere provata la simulazione del primo contratto e la contestualità del secondo per finalità fraudolente, ma tale prova non è stata raggiunta

Sussiste invece la responsabilità del calciatore Turienzo Jimenes in ordine all'altro capo di incolpazione relativo alla violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS per non avere ottemperato per due volte all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura federale, seppur regolarmente convocato. Dalla documentazione in atti risulta che detto calciatore è stato convocato innanzi al rappresentate della Procura federale in data 5 maggio 2011 ed in data 17 maggio 2011, ed in entrambe le circostanze non ha risposto alla convocazione senza fornire alcuna giustificazione. Tale comportamento configura violazione dell'art. 1 comma 3 CGS che fa obbligo a tutti gli appartenenti all'Ordinamento federale di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva, se convocati.

Appare equa, per tale violazione, la sanzione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento infligge a Federico Ezequiel Turienzo Jimenes la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare ufficiali in relazione alla violazione di cui all'art. 1 comma 3 CGS; proscioglie i deferiti dagli altri addebiti contestati.

(148) – APPELLO DEL SIG. GIANLUCA DE ROSE (Presidente della Società Pol. San Lucido) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - (delibera C.D. Territoriale presso il CR Calabria C.U. n. 37 del 13.10.2011).

Con atto 5/7/2011 il Procuratore federale deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Calabria Libero Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol. S. Lucido, Chiarello Santo, Presidente della SS Aiello Calabro, De Rosa Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido, Russo Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro, la SS Aiello Calabro e la Polisportiva San Lucido, per rispondere: I primi quattro della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 10 comma 1, 2 e 6 del CGS e le Società

SS Aiello Calabro e Polisportiva San Lucido per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri Presidenti ed al tesserato Libero Massimo.

I deferiti Chiarello, Russo e SS Aiello Calabro hanno definito ex art. 23 CGS la loro posizione davanti alla C.D.T. con l'applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n. 37 del 13 ottobre 2011.

La C.D.T. Calabria in accoglimento del deferimento ha irrogato a De Rosa Gianluca la sanzione di anni due di inibizione, a Libero Massimo quella di mesi uno di squalifica ed alla Polisportiva San Lucido l'ammenda di € 500,00.

Gianluca De Rosa ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione contestando la propria responsabilità disciplinare e chiedendo in via principale il proscioglimento ed in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza del 2/12/2011 il rappresentante della Procura federale ha chiesto il rigetto del reclamo.

Nessuno è comparso per il reclamante.

I fatti da cui nasce il presente procedimento appaiono pacifici. E' certo, infatti che nel corso della partita tra SS Aiello Calabro e Colosimi, disputata il 6/2/2011, l'Aiello Calabro schierò in campo il calciatore Libero Massimo, ancora tesserato per la Polisportiva San Lucido.

E' altresì certo che il De Rosa, presidente della Polisportiva San Lucido riferì al Chiarello, Presidente della SS Aiello, che i documenti per lo svincolo del calciatore Libero Massimo erano stati inviati ai competenti organi federali con la racc. 13649114497 dell'11/12/2010 che invece non li conteneva.

Il De Rosa ha ammesso, in sostanza, di avere assicurato la SS Aiello dell'avvenuto svincolo del calciatore Libero Massimo, anche se ha attribuito la responsabilità di questa falsa informazione ad un errore del segretario. Al contrario il Chiarello ha riferito al collaboratore della Procura che l'assicurazione sulla regolarità della posizione del calciatore proveniva dal "Presidente" della Polisportiva San Lucido. In ogni caso entrambi i Presidenti hanno agito quanto meno con inescusabile leggerezza e in violazione dell'art. 6 comma 2 CGS.

La responsabilità concorrente del De Rosa negli illeciti disciplinari contestati deve pertanto ritenersi provata.

Il gravame appare invece meritevole di accoglimento in ordine alla quantificazione della sanzione. Pur non condividendo i toni accesi del ricorso, questa Commissione ritiene infatti che non sia applicabile alla fattispecie la norma prevista dall'art. 10 comma 6 CGS che si riferisce alle violazioni in materia di tesseramenti commessi mediante false attestazioni di cittadinanza. Deve pertanto applicarsi l'art. 10 comma 10 CGS.

Alla luce di tale valutazione sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a De Rosa Gianluca a mesi 6 (sei) di inibizione.

Nulla per la tassa.

(149) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DEL SIG. MASSIMO MAROCCHI (dirigente) e DELLA SOCIETÀ IMOLESE CALCIO 1919 SSD Srl, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA

PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Emilia Romagna C.U. n. 15 del 12.10.2011).

la Commissione disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha ribadito la richiesta di affermazione della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti, nonché quella di applicazione al Sig. Marocchi Massimo della sanzione di mesi sei di inibizione ed alla Imolese Calcio 1919 ASD a r.l. quella dell'ammenda di € 600,00, osserva quanto segue

Fulcro della vicenda per la quale si procede è stabilire se il Marocchi, nel pronunciare la parola "negretto" (espressione indubbiamente infelice che il deferito avrebbe dovuto esimersi dall'utilizzare) con riferimento al piccolo André Ndayizeye, abbia agito o meno con finalità offensive e/o discriminatorie nei confronti del bambino.

Innanzitutto va considerato il contesto nel quale l'episodio si è verificato: si era al termine di una partita disputata in maniera tranquilla, nel corso della quale l'unico fatto negativo, peraltro molto marginale, aveva avuto come protagonista proprio André, episodio definitosi con le scuse presentate dal suo allenatore ai dirigenti della compagine avversaria, gara vinta dall'Imolese contro le aspettative della stessa dirigenza di quest'ultima.

Nel ritornare negli spogliatoi il Marocchi, parlando di André e giudicandolo il migliore in campo, lo ha sì definito "negretto" ma nel contesto di un commento positivo sotto l'aspetto tecnico formulato nei confronti del giovanissimo calciatore.

Peraltro le contrastanti risultanze delle indagini (cfr. dichiarazioni del Sig. Paolo Raspa, dirigente del Fossolo 76 e del Sig. Desirè, padre di Andrea) non hanno permesso di accertare se il bambino abbia assistito all'episodio e soprattutto se abbia percepito la parola pronunciata dal Marocchi.

Questa è stato però casualmente sentita dal Sig. Desirè che ha captato lo scambio di battute tra i dirigenti dell'Imolese e che ha immediatamente chiesto spiegazioni al deferito, il quale ha negato ogni finalità offensiva nell'utilizzare quel termine, usando l'efficace paragone con la parola "biondino" comunemente usata per definire un ragazzino con tale caratteristica fisica.

Il Sig. Desirè ha affermato che nel suo paese l'epiteto "negretto" ha valenza offensiva, automaticamente estendendo tale finalità al comportamento del Marocchi che, invece, l'ha immediatamente e fermamente negata.

La non provata presenza al fatto del bambino, il contesto di commento favorevole alla prestazione di André, la circostanza che la parola in questione è stata pronunciata nell'ambito di un colloquio ristretto tra dirigenti dell'Imolese e che essa è stata solo casualmente udita dal padre del bambino, portano a condividere le conclusioni cui è pervenuta la Commissione disciplinare territoriale che ha ritenuto non provata la volontà offensiva e discriminatoria del Marocchi nel pronunciare la parola "negretto".

Il ricorso della Procura federale, tutto incentrato su una dotta disquisizione di carattere sociologico, si appalesa però generica e non apporta elementi concreti che possano far addivenire alla riforma della decisione del primo Giudice.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e conferma integralmente l'impugnata decisione resa dalla Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Il Presidente F.F. della CDN
Avv. Riccardo Andriani

Pubblicato in Roma il 5 Dicembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete